Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 8 luglio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1978, n. **343.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con cui è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Visto il decreto rettorale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1971, registro n. 10, foglio n. 107, con cui cessa dall'ufficio di assistente ordinario, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, il dottor Aldo Cherubini, ultimo titolare del posto;

Accertata l'attuale mancanza alla cattedra succitata di aventi diritto all'inquadramento in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto stesso alla cattedra sopracitata;

Vista la nota del 20 marzo 1978 del direttore della clinica neurologica II dell'Università di Pisa, con la quale chiede che alla cattedra venga assegnato un posto di assistente ordinario per espletare le attività istituzionali di didattica e di ricerca carenti, a causa della scarsità di personale docente e tenuto conto del numero degli studenti frequentanti;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'opportunità di assegnare il posto in questione alla cattedra di clinica neurologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di clinica neurologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **344.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblcia istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 306. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in audiologia cui sono ammessi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 307. — La scuola ha sede presso l'istituto di audiologia ed ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, nè è consentita l'iscrizione contemporanea ad altra scuola di specializzazione.

Art. 308. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola per i tre anni è fissato ad un massimo di nove (tre per anno).

L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami orali.

Art. 309. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;

anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;

nozioni di neurologia;

nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;

terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;

la sordità sotto il profilo sociale;

la rieducazione dell'ipoacusico.

Art. 310. — Per accedere al secondo ed al terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 311. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere un internato, di almeno dieci mesi per ogni anno accademico, presso l'istituto di audiologia, sede della scuola.

Art. 312. — La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue:

tassa di iscrizione	L.	18.000
soprattassa esami profitto	»	7.000
contributo riscaldamento	»	10.000
contributo attività assistenziali	»	1.000
contributo assistenza e infortuni . . .	»	300

Art. 313. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Art. 314. — Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 369

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Modificazione alla tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sull'ordinamento delle categorie del personale sanitario non appartenenti ai ruoli organici dell'istituzione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1970, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, concernente l'ordinamento delle categorie di personale

sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto interministeriale in data 27 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977, registro n. 7, foglio n. 34, con il quale si è provveduto a modificare la tabella *B* allegata alla citata legge n. 740 del 1970;

Tenuto conto che il servizio sanitario di alcuni istituti penitenziari ha subito un notevole maggiore incremento, o per l'aumento della popolazione detenuta da assistere, o per i nuovi compiti operativi-funzionali derivanti dalle classificazioni a centri per accertamenti clinici e cure intramurarie, ovvero per la « maggiore sicurezza »;

Visto l'art. 38, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 i quadri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella *B* allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, sarà così modificata:

QUADRO 1

Compenso mensile lordo L. 500.000.

Asinara, C.R.
Capraia, C.R.
Favignana, C.R.
Gorgona, C.R.
Pianosa, C.R.

QUADRO 2

Compenso mensile lordo L. 350.000.

Is. Arenas, C.R.
Isili, C.R.
Mamone, C.R.
Paliano, C.R.
Aversa, Osp. psich. giud.
Barcellona Pozzo di Gotto, Osp. psich. giud.
Montelupo Fiorentino, Osp. psich. giud.
Napoli, Osp. psich. giud.
Reggio Emilia, Osp. psich. giud.
Bari, C.C. (centro clinico).
Messina, C.C. (centro clinico).
Milano, C.C. (centro clinico).
Napoli, C.C. (centro clinico).
Palermo, C.C. (centro clinico).
Parma, C.C. e C.M.F. (centro clinico).
Perugia, C.C. (centro clinico).
Pisa, C.C. (centro clinico).
Roma « Regina Coeli », C.C. (centro clinico).
Roma-Rebibbia, C.C. maschile « Nuovo complesso ».
Torino, C.C. (centro clinico).
Alessandria, C.R.
Cuneo, C.C.
Fossombrone, C.R.
Novara, C.C.
Nuoro, C.C.
Porto Azzurro, C.R.
Roma, Centro studi penitenziari.
Termini Imerese, C.C.
Trani, C.C. e C.R.D.
Volterra, C.R.

QUADRO 3

Compenso mensile lordo L. 163.500.

Augusta, C.R.
Avellino, C.C.
Brescia, C.C.
Brindisi, C.C.
Cagliari, C.C.
Cairo Montenotte, Sc. all. AA. CC.
Caltanissetta, C.C.
Catania, C.C.
Civitavecchia, C.C. e C.R.
Firenze, C.C., C.R. e C.C.D.
Fossano, C.R.
Genova, C.C.
Massa, C.C.
Padova, C.R.
Parma, Sc. All. AA. CC.
Portici, Sc. All. AA. CC.
Potenza, C.C.
Pozzuoli, C.C.D.
Procida, C.R.
Roma-Rebibbia, C.R.
Roma-Rebibbia, C.C.D.
Roma-Rebibbia, « Osservazioni ».
Salerno, C.C.
S. Maria Capua Vetere, C.C.
Siracusa, C.C.
Sulmona, C.R. e C.C.
Trento, C.C.
Turi, C.R.
Viterbo, C.C. e C.R.

QUADRO 4

Compenso mensile lordo L. 133.500.

Agrigento, C.C.
Alghero, C.R.
Bologna, C.C.
Castelfranco Emilia, C.L.
Catanzaro, I.R.M.
Lonate Pozzolo, C.L.A.
Napoli, I.R.M. « G. Filangieri ».
Palermo, I.R.M.
Piacenza, C.C.
Ragusa, C.C.
Roma, I.R.M. « Casal del Marmo ».
Saluzzo, C.R.
Taranto, C.C.
Torino, I.R.M.
Treviso, C.C.
Trieste, C.C.
Udine, C.C.
Vèrona, C.C.

QUADRO 5

Compenso mensile lordo L. 111.000.

Airola, I.R.F.
Avezzano, C.C.
Avigliano, I.R.M.

Belluno, C.C.
Bergamo, C.C.
Benevento, C.C.
Bologna, I.R.M.
Bolzano, C.C.
Caltagirone, C.C.
Campobasso, C.C.
Cassino, C.C.
Catanzaro, C.C.
Como, C.C.
Cosenza, C.C.
Enna, C.C.
Forlì, C.C.
Frosinone, C.C.
L'Aquila, C.C.
L'Aquila, I.R.M.
La Spezia, C.C.
Latina, C.C.
Lecce, C.C.
Lecce, I.R.M.
Lecce, C.R.
Locri, C.C.
Lucca, C.C.
Lucera, C.C.
Mantova, C.C.
Matera, C.C.
Milano, I.R.M.
Modena, C.C.
Napoli, I.R.M. « Ai Colli Aminei ».
Nisida, I.R.M.
Noto, C.C.
Oristano, C.C.
Orvieto, C.C.
Padova, C.C.
Pescara, C.C.
Reggio Calabria, C.C.
Reggio Emilia, C.C.
Saliceta S. Giuliano, C.L. e C.R.
S. Cataldo, I.R.M.
S. Gimignano, C.R.
S. Maria Capua Vetere, I.R.M.
Sassari, C.C.
Sciacca, C.C.
Soriano nel Cimino, C.L.
Spoleto, C.C.
Teramo, C.C.
Trapani, C.C.
Varese, C.C.
Venezia, C.C.
Venezia, C.L.U.
Venezia, C.L.D.
Vercelli, C.C.
Vibo Valentia, C.C.

Al maggiore onere annuo di L. 61.182.550 si provvede con i normali stanziamenti del cap. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1978, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno **1978.**

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 110 ca. di olio di palma, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 270.545 di cui al mod. *B*-Import n. 3505540 rilasciato dalla Banca San Paolo di Brescia, in Milano, in data 14 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 aprile 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione della merce alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca San Paolo di Brescia, in Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 270.545 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 220 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 106.150.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4215234 rilasciato dalla Itabanca di Milano in data 12 agosto 1974 e per la quale è stata tentata la rivendita in transito autorizzato dall'Ufficio italiano dei cambi che non è mai avvenuta;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Itabanca di Milano nella misura del 5 % di Lit. 106.150.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5312)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei co-

muni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata, ed, in particolare le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,15% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5593)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,15% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari a 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Variazione automatica per il bimestre luglio-agosto 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14,00% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dall'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5598)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1978, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito Centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 14,00% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,60% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolati con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 dicembre 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,60% il tasso di riferimento è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 335 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1978, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 15,50% per il bimestre luglio-agosto 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premesa è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5602)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1198/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori.

Regolamento (CEE) n. 1199/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1200/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1201/78 della commissione, del 2 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE), n. 1202/78 della commissione, del 2 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1203/78 della commissione, del 2 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato o grani tondi destinato alla Repubblica della Liberia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1204/78 della commissione, del 2 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica dello Sri Lanka a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1205/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1206/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1207/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che modifica per la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi i prezzi di vendita previsti dai regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1208/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Decisione n. 1209/78/CECA della commissione, del 2 giugno 1978, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1210/78 della commissione, del 2 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Accessione della Repubblica di Gibuti alla convenzione ACP/CEE di Lomé.

Pubblicati nel n. L 147 *del* 3 *giugno* 1978.

(138/C)

Regolamento (CEE) n. 1211/78 della commissione, del 5 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1212/78 della commissione, del 5 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1213/78 della commissione, del 5 giugno 1978, relativo alla non applicazione delle misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi.

Rettifica della direttiva 77/649/CEE del consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 267 del 19 ottobre 1977).

Pubblicati nel n. L 150 *del* 6 *giugno* 1978.

(139/C)

Regolamento (CEE) n. 1214/78 della commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1215/78 della commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1216/78 della commissione, del 6 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1217/78 della commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1072/78 della commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 137 del 24 maggio 1978).

Pubblicati nel n. L 151 *del* 7 *giugno* 1978.

(140/C)

Regolamento (CEE) n. 1218/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1219/78 della commissione, del 7 giugno 1978. che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1220/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1221/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1222/78 della commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1223/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 723/78 relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1224/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1225/78 della commissione, del 7 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trosformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 773/78 della commissione, del 17 aprile 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2788/77, che fissa i prezzi di riferimento franco frontiera applicabili, a decorrere dal 16 dicembre 1977, alla importazione dei vini (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 104 del 18 aprile 1978).

Pubblicati nel n. L 152 *dell'8 giugno* 1978.

(141/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disciplina dell'afflusso dei veicoli a motore nell'isola d'Ischia nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 6 luglio 1978, n. 2173, è stato disposto quanto segue:

E' vietato, per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola e a persone non residenti secondo il calendario seguente:

Autovetture:

divieto di sbarco nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dalla data di emissione del presente avviso fino al 29 luglio e dal 21 agosto al 15 settembre 1978;

divieto di sbarco in tutti i giorni dal 4 al 20 agosto 1978;

Veicoli merci di peso complessivo oltre i 35 *q.li*:

divieto totale di sbarco nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dalla data di emissione del presente avviso al 15 settembre 1978;

divieto di sbarco dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo dalla data di emissione del presente avviso al 15 settembre 1978.

Dai divieti, di cui sopra, sono escluse le autovetture appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile della isola e quelle appartenenti a persone proprietarie di una abitazione nell'isola stessa, anche se non risultano iscritte nei ruoli della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono inoltre escluse, da tale divieto, le autovetture recanti targa estera. I veicoli merci a quattro ruote al massimo, di peso complessivo inferiore a 35 q.li, possono sbarcare in qualunque ora dei giorni feriali purché carichi esclusivamente di derrate alimentari.

(5645)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Dosso»

Con decreto 6 giugno 1978, n. 1683, sono stati revocati i decreti ministeriali 30 marzo 1968, n. 951, 12 aprile 1868, n. 957, 31 luglio 1969, n. 1047 e 9 novembre 1974, n. 1511, concernenti l'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Dosso», ralasciata alla S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina Valdisotto (Sondrio).

(5526)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola Valdifiastra, in Macerata

Con decreto ministeriale 20 giugno 1978 l'avv. Guido Bianchini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola Valdifiastra, in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 25 ottobre 1949, rep. 25040, registro società n. 834, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 26 gennaio 1976.

(5528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,05	845,05	845 —	845,05	—	845,02	844,95	845,05	845,05	845,05
Dollaro canadese	753,25	753,25	753 —	753,25	—	753,20	753,20	753,25	753,25	753,25
Franco svizzero	469,60	469,60	470 —	469,60	—	469,55	469,37	469,60	469,60	469,60
Corona danese	150,25	150,25	150,25	150,25	—	150,20	150,25	150,25	150,25	150,25
Corona norvegese	157,19	157,19	157 —	157,19	—	157,15	157,17	157,19	157,19	157,15
Corona svedese	186,19	186,19	186,50	186,19	—	186,15	186,19	186,19	186,19	186,15
Fiorino olandese	382,40	382,40	382,50	382,40	—	382,35	382,34	382,40	382,40	382,40
Franco belga	26,138	26,138	26,16	26,138	—	26,10	26,15	26,138	26,138	26,13
Franco francese	190,14	190,14	190,70	190,15	—	190,10	190,26	190,14	190,14	190,14
Lira sterlina	1582,10	1582,10	1583 —	1582,10	—	1582,05	1582 —	1582,10	1582,10	1582,10
Marco germanico	411,95	411,95	411,80	411,95	—	411,90	412,02	411,95	411,95	411,95
Scellino austriaco	57,166	57,166	57,18	57,166	—	57,15	57,19	57,166	57,166	57,16
Escudo portoghese	18,55	18,55	18,65	18,55	—	18,50	18,63	18,55	18,55	18,55
Peseta spagnola	10,816	10,816	10,81	10,816	—	10,80	10,8150	10,816	10,816	10,80
Yen giapponese	4,21	4,21	4,21	4,21	—	4,20	4,2120	4,21	4,21	4,21

Media dei titoli del 4 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,450
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,350
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	77,775
» 6 % » » 1971-86	75,775
» 6 % » » 1972-87	74,125
» 9 % » » 1975-90	81,375
» 9 % » » 1976-91	81,100
» 10 % » » 1977-92	85,260
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,800
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,35
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,750
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,425
» » » 10 % 1- 1-1981	94,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845 —
Dollaro canadese	753,225
Franco svizzero	469,485
Corona danese	150,25
Corona norvegese	157,18
Corona svedese	186,19
Fiorino olandese	382,37
Franco belga	26,144
Franco francese	190,20
Lira sterlina	1582,05
Marco germanico	411,985
Scellino austriaco	57,178
Escudo portoghese	18,59
Peseta spagnola	10,815
Yen giapponese	4,211

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,25	846,25	846,40	846,25	846,20	846,20	846,20	846,25	846,25	—
Dollaro canadese	754,05	754,05	755 —	754,05	753,95	754,02	754,10	754,05	754,05	—
Franco svizzero	466,76	466,76	466,75	466,76	467 —	466,55	466,60	466,76	466,76	—
Corona danese	150,56	150,56	150,55	150,56	150,60	150,55	150,61	150,56	150,56	—
Corona norvegese	157,03	157,03	157 —	157,03	157 —	157,05	157 —	157,03	157,03	—
Corona svedese	186,395	186,395	186,40	186,395	186,35	186,35	186,39	186,395	186,395	—
Fiorino olandese	383,10	383,10	383,25	383,10	383,15	383,05	383 —	383,10	383,10	—
Franco belga	26,155	26,155	26,1650	26,155	26,15	26,10	26,155	26,155	26,155	—
Franco francese	190,385	190,385	190,50	190,385	190,40	190,35	190,24	190,385	190,385	—
Lira sterlina	1582,80	1582,80	1538,25	1582,80	1582,40	1582,75	1582,85	1582,80	1582,80	—
Marco germanico	412,20	412,20	412 —	412,20	412,40	412,15	412,23	412,20	412,20	—
Scellino austriaco	57,165	57,165	57,20	57,165	57,20	57,15	57,215	57,165	57,165	—
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,65	18,65	18,70	18,60	18,66	18,65	18,65	—
Peseta spagnola	10,82	10,82	10,83	10,82	10,82	10,80	10,823	10,82	10,82	—
Yen giapponese	4,194	4,194	4,1950	4,194	4,19	4,15	4,189	4,194	4,194	—

Media dei titoli del 5 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	96,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,450
» 5,50 % » » 1968-83	81,450
» 5,50 % » » 1969-84	77,300
» 6 % » » 1970-85	78,800
» 6 % » » 1971-86	68,200
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	81,075
» 9 % » » 1976-91	81,175
» 10 % » » 1977-92	85,750
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,825
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 78-80	100,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,275
» » » 10 % 1- 1-1981	94,675
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,225
Dollaro canadese	754,075
Franco svizzero	466,68
Corona danese	150,585
Corona norvegese	157,03
Corona svedese	186,392
Fiorino olandese	383,05
Franco belga	26,155
Franco francese	190,312
Lira sterlina	1582,825
Marco germanico	412,215
Scellino austriaco	57,19
Escudo portoghese	18,655
Peseta spagnola	10,821
Yen giapponese	4,191

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Genova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Genova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 205

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Genova, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'8 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la *autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale*, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4898)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'istituto idrografico della Marina per la cattedra di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'istituto idrografico della Marina esiste la necessaria disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'istituto idrografico della Marina in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'istituto idrografico della Marina per la cattedra di meteorologia e geofisica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'istituto idrografico della Marina per la cattedra di meteorologia e geofisica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di esame nonchè una prova di attitudine didattica nella materia del concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in fisica o in matematica, ovvero, avere conseguito il diploma di ingegnere idrografo o, infine, essere tenente di vascello della Marina con la caratteristica I (idrografo);

c) aver compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) provare di conoscere bene almeno una lingua straniera oltre il francese.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il *possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso*.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame e il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sulla attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'istituto idrografico della Marina per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) documento o documenti attestanti la conoscenza della lingua francese o di un'altra lingua straniera;

6) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diploma, abilitazioni), che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

dal direttore dell'istituto idrografico della Marina;

due docenti universitari, insegnanti della materia messa a concorso;

un alto ufficiale superiore di vascello.

Segretario:

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante dell'istituto idrografico della Marina.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria dèl concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario in prova dell'istituto idrografico della Marina ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 224

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione I - via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . (provincia di .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'istituto idrografico della Marina per la cattedra di meteorologia e geofisica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . . . .,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . rilasciato da . . nell'anno accademico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . (4);

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . .

Data . .

Firma . . . (5)

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(5209)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di perito in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera n. 59 del presidente in data 5 aprile 1978, ratificata dal consiglio di amministrazione il 4 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di perito analista;

Vista la tabella *A1* annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale o titolo equipollente.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via G. Colombo, 81, 20133 Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale per la seta.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di tecnologia delle fibre tessili in generale e della seta in particolare.

Prova pratica:

analisi qualitativa e quantitativa di una miscela fibrosa.

Prova orale:

colloquio su argomenti di chimica applicata alle fibre tessili in generale ed alla seta in particolare;

nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, via Giuseppe Colombo n. 81, presso la stazione sperimentale per la seta.

Le date della prova scritta e della prova pratica sono stabilite rispettivamente per i giorni 4 e 5 settembre 1978, alle ore 9, quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e in quella pratica e dal punteggio ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 maggio 1978

Il presidente: FACETTI

(5352)

Concorso, per esami, a un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera n. 59 adottata dal presidente il 5 aprile 1978 e ratificata dal consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo amministrativo;

Vista la tabella *A1* annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da un istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda d'autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via G. Colombo, 81, 20133 Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione sperimentale per la seta.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati, un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osserveranno le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza;

d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi. Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

componimento di italiano.

Prova pratica:

il candidato dovrà copiare a macchina un brano di lingua italiana in un tempo di 10 minuti. Il candidato che termınera la copiatura del brano in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Colloquio:

nozioni di cultura generale e nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo a Milano rispettivamente nei giorni 6 *e* 7 *settembre* 1978, *alle ore* 9 *presso la stazione sperimentale per la seta di Milano, via Giuseppe Colombo,* 81.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore, scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta ed in quella pratica e dal punteggio ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 120 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 maggio 1978

Il presidente: FACETTI

(5353)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Pezone Alfredo, nato a Roma il 25 settembre 1928 . . . . punti 88 su 100
2. Gianardi Giorgio, nato a Forlì il 4 ottobre 1929 . . . . » 87 »
3. Nardini Carlo, nato a Firenze il 4 marzo 1938 . . . . » 82 »
4. Santuari Elisabetta, nata a Roma il 4 aprile 1932 . . . . » 75 »
5. Branno Giacinto, nato a Napoli il 3 dicembre 1927 . . . . » 73 »
6. Conforti Giuseppe, nato a Greco Milanese il 14 febbraio 1923 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5254)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 28 febbraio 1977, con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Marsettin Pasqual Elena, nata a Bari il 6 gennaio 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 75 su cento, a seguito di ordinanza n. 63 reg. ord. n. 291/77 reg. ric. anno 1977 del 16 marzo 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione, n. 57 reg. dec. n. 291/77 reg. ric. anno 1978 dell'11 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, la dott.ssa Marsettin Pasqual Elena, nata a Bari il 6 gennaio 1943, è dichiarata idonea nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria e, per l'effetto, la stessa è inserita nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 5 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977 con punti 75 su 100 (settantacinque su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5347)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Belsanti Michele, nato a Palazzo S. Gervasio il 29 novembre 1944, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 73 su cento, a seguito di ordinanza n. 30 reg. ord. n. 100/77 reg. ric. anno 1977 del 2 febbraio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 25 reg. dec. n. 100/77 reg. ric. anno 1978 del 4 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Belsanti Michele, nato a Palazzo S. Gervasio il 29 novembre 1944, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 16 aprile 1977 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 dell'8 giugno 1977 con punti 73 su 100 (settantatre su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5348)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 27 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Allescia Marchetti Vittorio, nato ad Avellino il 28 ottobre 1942, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 74 su cento, a seguito di ordinanza n. 126 reg. ord. n. 583/77 reg. ric. del 18 maggio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione, avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione, n. 168/78 reg. dec. n. 583/77 reg. ric. anno 1978 dell'8 febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Allescia Marchetti Vittorio, nato ad Avellino il 28 ottobre 1942, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 17 ottobre 1977 con punti 74 su 100 (settantaquattro su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5349)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 6 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Guastella Gaetano, nato a Palermo il 3 dicembre 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 90 su cento, a seguito di ordinanza n. 98 reg. dec. n. 475, reg. ric. 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione, n. 167 reg. dec. n. 475/77 reg. ric. anno 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Guastella Gaetano, nato a Palermo il 3 dicembre 1943, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 con punti 90 su 100 (novanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5344)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 16 novembre 1976 con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Cervar Maria Fernanda, nata a Genova il 7 luglio 1941 dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame — superandolo con voti 100 su cento — a seguito di ordinanza con cui il tribunale amministrativo regionale della Liguria accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la sentenza, n. 398/77 reg. sent. 27/77 R.G.R. anno 1977 del 10 novembre 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, la dottoressa Cervar Maria Fernanda, nata a Genova il 7 luglio 1941 è dichiarata idonea nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, e, per l'effetto, la stessa è inserita nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1977 con punti 100 su 100 (cento su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5351)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrata alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Marzullo Franco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Isaberti Lodovico, primario dell'ospedale maggiore della carità di Novara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 14 aprile 1978 in sostituzione del prof. Marzullo Franco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 319

(5425)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrata alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, registro n. 1, foglio n. 317;

Considerato che il dott. Pacini Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Menghetti Emilia, direttore di farmacia degli ospedali civili riuniti di Venezia, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 28 marzo 1978 in sostituzione del dott. Pacini Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 326

(5426)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che l'istituto « G. Corberi » di Limbiate ha comunicato che il prof. Paracchi Giuseppe è deceduto in data 11 ottobre 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Circo Pietro, primario dell'ospedale psichiatrico di Palermo, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale d'idoneità a primario di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 10 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Paracchi Giuseppe, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 177

(5427)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che l'ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » ha comunicato che il prof. Banche Mario è stato collocato a riposo in data 1° marzo 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Manno Giovanni, primario dell'ente ospedaliero di Cosenza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno 10 aprile 1978 in sostituzione del prof. Banche Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 356

(5431)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Dobrina Danilo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché collocato a riposo nell'agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Catalano Vincenzo, primario dell'ente ospedaliero di Galatina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 7 marzo 1978 in sostituzione del prof. Dobrina Danilo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 3 *sanità, foglio n.* 103

(5428)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Di Giambattista Franco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ziliotto Romano, primario dell'ente ospedaliero geriatrico di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria che si terrà a Roma il giorno 8 marzo 1978 in sostituzione del prof. Di Giambattista Franco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 101

(5432)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Malamani Vittorio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per inderogabili impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. D'Aquino Saverio, direttore dell'istituto di oncologia all'Università di Messina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 10 marzo 1978 in sostituzione del prof. Malamani Vittorio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 102

(5429)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Fossati Pitidis Magda ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Belli Vittoria, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 11 aprile 1978 in sostituzione della dott.ssa Fossati Pitidis Magda, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 357

(5430)

Rettifica all'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, concernente l'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero;

Accertato che nel suddetto elenco è stato erroneamente riportato il cognome De Moro prof. Jorio anziché Del Moro prof. Jorio, indicato nella disciplina « chirurgia vascolare »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Alla disciplina « chirurgia vascolare » indicata nel decreto ministeriale 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, leggasi Del Moro prof. Jorio anziché De Moro prof. Jorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5350)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Como

Con decreto 20 aprile 1978, n. 1311/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Como.

Farmacie rurali:

Erba sede n. 4, Galbiate sede n. 2, Lipomo sede unica, Castiglione Intelvi sede unica, Valbrona sede unica, Caslino d'Erba sede unica.

Farmacie urbane:

Como sede n. 21, Lecco sede n. 13.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 29 settembre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Como, presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, in Milano, via Pontaccio 10, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(5000)

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto del Presidente della giunta regionale numero 16/SAN/MN in data 7 aprile 1978 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti presso le seguenti condotte consortili della provincia di Mantova:

consorzio sanitario di zona « Mincio 1 », con sede in Goito;

consorzio sanitario di zona « Mantova 2/esterno nord-est », con sede in Roncoferraro;

consorzio sanitario di zona « Sinistra Secchia », con sede in Suzzara.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantova, via Mazzini, 15/*b*, entro le ore 12 del giorno 15 settembre 1978.

(5439)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2413/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2417/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2418/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto neurochirurgo presso il dipartimento di neurochirurgia del centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno);

due posti di assistente pediatra presso il centro regionale specializzato per lo studio, la prevenzione e la riabilitazione della mucoviscidosi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2414/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2415/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(2416/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781890)